



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Istituto Tecnico– Tecnologico e Istituto Professionale

☎ 0575/ 593027 P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena (AR)

e-mail: segreteria@isisfermi.it - aris01200b@istruzione.it aris01200b@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80000110512 – Codice Univoco Ufficio UFXFB4

Codice I.P.A.: istsc_aris01200b



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Adeguato al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche, da ultimo al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 5 del 15/05/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 27/05/2026

Premessa normativa

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, con particolare riferimento:

- alla **Costituzione della Repubblica italiana**, con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 30, 33, 34 e 97;
- al **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e in particolare all'art. 328;
- al **decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998, entrato in vigore il 13 agosto 1998;
- al **decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235**, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007, entrato in vigore il 2 gennaio 2008;
- al **decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134**, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, entrato in vigore il 10 ottobre 2025;
- alla **legge 29 maggio 2017, n. 71**, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017;
- al **Regolamento UE 2016/679** e al **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per i profili relativi alla tutela dei dati personali, delle immagini, degli audio e dei video;
- al **Patto educativo di corresponsabilità**, ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni;
- al **Regolamento di Istituto** e al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**.

Art. 1 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento al Regolamento di Istituto, allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al Patto educativo di corresponsabilità e alla normativa vigente, i comportamenti che violano i doveri scolastici, compromettono il corretto svolgimento delle attività didattiche, ledono la dignità delle persone, arrecano danno a beni o strutture, ovvero pongono in pericolo la sicurezza della comunità scolastica.

Rientrano nelle mancanze disciplinari anche i comportamenti tenuti:

- durante le attività didattiche in presenza, a distanza o in modalità mista;
- negli ambienti digitali e sulle piattaforme istituzionali;
- mediante uso improprio di dispositivi elettronici, registrazioni audio-video, diffusione non autorizzata di immagini, contenuti offensivi o denigratori;
- in occasione di atti riconducibili a bullismo, cyberbullismo, discriminazione, violenza verbale o fisica, molestie, minacce o intimidazioni.

Restano ferme le tipologie già individuate dal regolamento d'istituto, che possono essere ricondotte alle seguenti macro-aree:

- a) mancanze relative all'impegno e alla partecipazione scolastica;
- b) mancanze relative alla frequenza, puntualità e osservanza delle disposizioni organizzative;
- c) mancanze relative alla tutela di ambienti, strumenti, beni e sicurezza;
- d) mancanze relative al rispetto delle persone e dell'autorità scolastica;
- e) mancanze di particolare o eccezionale gravità, comprese quelle che integrano fatti di violenza, reato, grave lesione della dignità personale o elevato allarme sociale.

Art. 2 – Gravità delle trasgressioni

La gravità delle trasgressioni è valutata tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento;
- del grado di danno o pericolo arrecato a persone, beni o attività scolastiche;
- della reiterazione o recidiva;
- delle modalità del fatto, anche se commesso mediante strumenti digitali o con diffusione verso terzi;
- dell'eventuale premeditazione, del concorso di più studenti o della particolare vulnerabilità della persona offesa;
- dell'assunzione di responsabilità da parte dello studente e della disponibilità al risarcimento, alla riparazione o al percorso educativo.

Le mancanze possono essere classificate, secondo la loro progressiva gravità, in:

1. fatto occasionale di lieve entità;
2. fatto significativo o reiterato;
3. fatto grave;
4. fatto gravissimo, recidivo o di eccezionale gravità.

Art. 3 – Tipologia delle sanzioni disciplinari ed organi competenti

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e riparativa, sono temporanee, proporzionate alla gravità del fatto e ispirate, per quanto possibile, al principio della responsabilizzazione dello studente.

In relazione alla gravità della mancanza, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale
Irrogato dal docente.
- b) annotazione sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia
Irrogata dal docente o dal coordinatore di classe.
- c) ammonizione scritta del Dirigente scolastico
Irrogata dal Dirigente scolastico, anche su proposta del Consiglio di classe.
- d) obbligo di riparazione, risarcimento o ripristino del danno
Disposto dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale.
- e) attività di riflessione, studio guidato, elaborato scritto, colloquio educativo, scuse formali, lavori utili alla comunità scolastica
Disposto dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale.
- f) allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 giorni
È deliberato dal Consiglio di classe.
L'allontanamento comporta lo svolgimento, all'interno della scuola, di attività di approfondimento educativo sulle conseguenze dei comportamenti posti in essere, secondo modalità organizzate dall'istituzione scolastica.
- g) allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni
È deliberato dal Consiglio di classe.
Lo studente è tenuto a svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale, anche presso soggetti o strutture convenzionate e, ove ciò non sia possibile, a favore della comunità scolastica, secondo un progetto educativo predisposto dalla scuola.
- h) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
È deliberato dal Consiglio di Istituto nei casi previsti dalla normativa vigente.
In tali ipotesi la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e con le autorità competenti, un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reinserimento nella comunità scolastica.
- i) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico
Può essere disposto dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva in fatti molto gravi o quando i comportamenti siano connotati da particolare gravità tale da determinare elevato allarme sociale o grave compromissione della sicurezza e della dignità delle persone.
- j) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato
Può essere disposta dal Consiglio di Istituto esclusivamente nei casi più gravi previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Classe valuterà le annotazioni, le verbalizzazioni e le sospensioni nell'attribuzione del voto di condotta, tenendo conto che il "sei" in condotta pregiudica la partecipazione ai viaggi di istruzione.

Restano ferme le competenze del docente, del Dirigente scolastico, del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dalla normativa scolastica vigente.

Art. 4 – Procedimento disciplinare e diritto di difesa

Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che lo studente sia stato previamente informato degli addebiti e posto in condizione di esporre le proprie ragioni.

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei principi di:

- tempestività;
- proporzionalità;
- gradualità;
- personalizzazione dell'intervento educativo;
- contraddittorio e partecipazione della famiglia, ove previsto.

Per le sanzioni più gravi la convocazione dell'organo competente deve contenere l'indicazione dei fatti contestati. Lo studente e la famiglia possono presentare osservazioni scritte o chiedere di essere ascoltati.

Art. 5 – Finalità e limiti dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni non possono essere irrogate in modo da mortificare la persona o ledere il diritto all'istruzione oltre quanto strettamente necessario per la tutela della comunità scolastica e per l'efficacia dell'intervento educativo.

Nei casi di allontanamento:

- fino a 2 giorni, la scuola organizza attività di approfondimento educativo all'interno dell'istituto;
- da 3 a 15 giorni, la scuola organizza attività di cittadinanza attiva e solidale, interne o esterne;
- oltre 15 giorni, la scuola promuove un percorso di recupero educativo in raccordo con famiglia, servizi sociali e autorità competenti, ove necessario.

Al rientro dello studente in classe, la scuola favorisce un percorso di reinserimento educativo, anche mediante colloquio con la famiglia, con il coordinatore di classe e con eventuali figure di supporto.

Art. 6 – Misure riparative e attività conseguenti alla sanzione

Le misure riparative costituiscono parte integrante del procedimento educativo e possono accompagnare la sanzione disciplinare.

Possono consistere, in rapporto alla natura del fatto, in:

- attività di riflessione guidata;
- produzione di elaborati o restituzioni orali;
- riordino, ripristino o risarcimento di beni danneggiati;
- collaborazione in attività utili alla comunità scolastica;
- percorsi educativi individualizzati;
- attività di cittadinanza attiva e solidale nei casi previsti dall'articolo 3.

Per le sanzioni di allontanamento fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni, le attività previste dalla normativa vigente costituiscono parte essenziale della sanzione e devono essere puntualmente progettate, documentate e verificate.

Art. 7 – Bullismo, cyberbullismo e condotte lesive della dignità

L'Istituto contrasta con particolare attenzione ogni forma di bullismo, cyberbullismo, discriminazione, molestia, intimidazione, diffusione illecita di contenuti, esclusione sociale o aggressione, anche verbale, psicologica o digitale.

I comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo sono valutati con particolare rigore in ragione:

- a) della possibile diffusività e permanenza del contenuto lesivo;
- b) del pregiudizio arrecato alla vittima;
- c) dell'eventuale coinvolgimento di altri studenti;
- d) della lesione della dignità personale e del benessere psicologico.

Nei casi di cui al presente articolo, l'Istituto attiva, oltre alle sanzioni disciplinari eventualmente applicabili, adeguate misure educative, di supporto, tutela e prevenzione, in raccordo con le famiglie e con le figure di sistema e i referenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Organo di garanzia

È istituito l'Organo di garanzia interno, competente a decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari e sui conflitti relativi all'applicazione del presente regolamento.

La composizione, la durata in carica e le modalità di funzionamento sono quelle stabilite dal Regolamento di Istituto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno entro il termine previsto dal Regolamento di Istituto.

Resta salva la possibilità di ulteriore reclamo all'Organo di garanzia regionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte degli organi collegiali competenti.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano:

- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134;
- il Regolamento di Istituto;
- il Patto educativo di corresponsabilità;
- la normativa vigente in materia di bullismo, cyberbullismo, sicurezza, inclusione e tutela dei minori.